

**DELIBERA N. 353/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ PROMO ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “FM ITALIA TV”) PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 177/2005 E  
DELL'ART. 3, COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.  
538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 29/2019 - PROC. 02/20/MRM-CRC)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al Co.re.com. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei*

*ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;*

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”) e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” e, in particolare, l'art. 37;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

In forza di accordo stipulato in data 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 21 febbraio 2019 tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico, l'Ispettorato Territoriale Sicilia ha segnalato al Comitato testé menzionato, in data 11 novembre 2019, la violazione, da parte della società Promo Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Fm Italia TV*”, delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, nel corso della programmazione televisiva relativa alla settimana 9 - 15 settembre 2019.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 29/2019 - è stata, pertanto, accertata e contestata in data 18 novembre 2019 nonché notificata in pari data alla società Promo Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*FM Italia TV*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto, nel corso della programmazione televisiva visionata “*è stato rilevato che alcuni break non vengono distinti dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione*”.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare, in data 11 dicembre 2019, al Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia appositi scritti difensivi, nonché in sede di audizione tenutasi in data 9 gennaio 2020, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo che la presunta infrazione sia dipesa da “*anomalie di funzionamento del software della messa in onda che non ha visualizzato il logo di pubblicità per l'intera durata degli spot trasmessi*”.

### 3. Valutazioni dell'Autorità

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 16 marzo 2020, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS per consentire agli Uffici dell'Autorità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori essenziali per verificare la fondatezza, in punto di fatto e di diritto, di quanto contestato dal Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia. Ciò ha determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della citata delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Ad esito dell'istruttoria svolta, quindi, valutata l'ulteriore documentazione istruttoria richiesta pervenuta dal Corecom Sicilia con nota prot. N.0100523/20 del 15 marzo 2020, gli Uffici di questa Autorità hanno ritenuto meritevole di accoglimento la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia del 21 gennaio 2020 (acquisita con nota prot. n. 2046), di archiviazione del procedimento nei confronti della predetta società per la violazione delle disposizioni normative sopra citate.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla visione della registrazione delle comunicazioni commerciali audiovisive oggetto di contestazione risulta, infatti, che, nel corso della trasmissione dei *break* e dei singoli *spot* pubblicitari è presente, ancorché per pochi secondi la scritta "*pubblicità*" in ossequio alle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, ed in conformità, inoltre, all'orientamento costante di questa Autorità di non sanzionabilità dell'indicazione della dicitura pubblicità presente nel corso della trasmissione dello *spot* pubblicitario, ancorché non perdurante per l'intera durata della trasmissione del messaggio pubblicitario;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Promo Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*FM Italia TV*", per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e nell'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 9 settembre al giorno 15 settembre 2019.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone